



SEGRETERIA DI STATO

STATUTO
della
FONDAZIONE “BAMBINO GESÙ – ENTE FILANTROPICO”

ARTICOLO 1
Costituzione

È costituita nello Stato della Città del Vaticano una Fondazione denominata “Bambino Gesù – Ente Filantropico”, che viene retta dal presente Statuto, dal Codice di Diritto Canonico, dalla Legislazione vaticana e, ove espressamente richiamata, dalla Legislazione della Repubblica Italiana e in particolare dal Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. “Codice del Terzo Settore” di seguito per brevità anche solo “CTS”), così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

ARTICOLO 2
Sede e durata

1. La Fondazione ha personalità giuridica pubblica di diritto vaticano.
2. La Fondazione, con sede legale nello Stato della Città del Vaticano, presso il Palazzo del Governatorato, Piazzale del Governatorato s.n.c., ha istituito una sede operativa nel territorio della Repubblica Italiana, presso il c.d. “Villino Sion”, sito in Roma, Passeggiata del Gianicolo s.n.c.
3. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, o uffici, per l’esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio italiano e/o estero.
4. La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3
Scopo e Oggetto

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale mediante la promozione e il sostegno dell’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale dell’”Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù" in ambito sanitario e delle attività a essa strumentali, connesse, inerenti o dipendenti.

2. In particolare, la Fondazione orienta le proprie iniziative e la propria attività mediante erogazioni di denaro, beni o servizi, ai sensi del presente Statuto, a sostegno e promozione:

a) dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale dell'"Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" (art. 5 §1, lett. h) del CTS);

b) dello sviluppo dell'assistenza sanitaria svolta dallo stesso Ospedale in favore di minori, italiani e stranieri, svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (art. 5 §1, lett. u) del CTS).

3. Per il perseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà - in particolare - a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuovere e sostenere le seguenti attività e iniziative dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù:

a) l'attività di ricerca scientifica svolta dal predetto Ospedale Pediatrico;

b) le attività finalizzate all'istituzione e allo svolgimento di corsi di formazione professionale, nonché di attività integrative scolastiche e ricreative, in favore dei medesimi bambini in condizione di svantaggio;

c) le iniziative umanitarie destinate a fornire aiuto e sostegno in ambito sanitario ai paesi in via di sviluppo;

d) il potenziamento, anche logistico, strutturale e tecnologico, dell'attività assistenziale in favore dei bambini che versino in condizioni di svantaggio derivante dal loro stato fisico e psichico e delle loro famiglie.

4. Per i fini di cui sopra, la Fondazione:

a) incoraggia, dà impulso, svolge e dà corso alla raccolta di fondi (cd. "fund-raising") e contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite ed erogazioni liberali, da destinarsi a beneficio dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;

b) assicura all'Ospedale stesso il proprio supporto nella programmazione, progettazione, predisposizione e coordinamento delle attività ad alto valore aggiunto, in particolare quelle dirette alla internazionalizzazione e alla diffusione in diversi contesti territoriali delle medesime;

c) elabora e pone in essere propri progetti a sostegno dell'attività d'interesse generale dell'Ospedale, in particolare rivolti ai contesti territoriali esteri.



SEGRETERIA DI STATO

L'attività di raccolta fondi potrà essere realizzata sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

5. Per perseguire i suoi scopi, così come in precedenza specificati, la Fondazione, anche a livello internazionale, potrà svolgere un'azione di promozione e diffusione delle proprie attività e quindi:
 - a) attivare campagne di informazione, divulgazione, coscienza e sensibilizzazione, mediante le quali far conoscere e pubblicizzare, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, la propria attività di particolare interesse solidaristico e sociale;
 - b) promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio, gruppi di lavoro e di studio, anche in collaborazione con privati o Enti;
 - c) promuovere e stipulare convenzioni, accordi e intese con istituti aventi scopi simili a quelli di cui sopra; sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni pubbliche centrali e locali, con università statali e private, italiane o estere, con altre istituzioni, enti e organismi pubblici o privati, italiani o esteri;
 - d) intraprendere iniziative in materia di pubblicazioni editoriali (escluse quelle riservate a soggetti determinati o in possesso di requisiti stabiliti e comunque esclusi i quotidiani) che costituiscano un privilegiato strumento di comunicazione, di consultazione e di dibattito riguardante le attività, i fini, gli ambiti di operatività e in genere la vita della Fondazione, anche procedendo alla acquisizione di testate o alla registrazione di nuove; intraprendere altresì iniziative di produzione e post-produzione audio, video e multimediale su dvd, cd rom od online.
6. Per il perseguimento delle proprie attività potrà avvalersi di dipendenti o anche di volontari. Resta fermo che le attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Albi o Ordini Professionali dovranno essere svolte per il tramite dei medesimi, con i quali saranno regolati i relativi rapporti.
7. La Fondazione, perseguendo finalità di solidarietà sociale e di promozione della ricerca scientifica, non potrà espressamente svolgere attività diverse da quelle

sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali, comunque in via secondaria, non prevalente e, in ogni caso, individuate dal Consiglio Direttivo e nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana con il CTS e da ogni altra disposizione della legge italiana al riguardo.

Può quindi, a titolo esemplificativo:

- a. promuovere e intraprendere le iniziative di cui al su esteso comma 5;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o usufruttuaria, o dei quali abbia comunque il possesso o la detenzione;
- c. acquistare a titolo oneroso, prendere in concessione amministrativa, dare e prendere in locazione, in affitto o in comodato beni immobili e mobili da utilizzare per l'esercizio delle proprie attività;
- d. accettare donazioni, eredità (con beneficio d'inventario) e conseguire legati;
- e. stipulare contratti di alienazione, di appalto (in qualità di committente), di deposito bancario e contratti di mutuo o finanziamento con banche o con altri enti creditizi, stipulare convenzioni con enti pubblici e con privati, nei limiti previsti dalla legge e in conformità.

ARTICOLO 4

Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da beni mobili e beni immobili.
2. Il patrimonio può essere accresciuto con:
 - a) acquisti, rendite, lasciti testamentari e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - b) sopravvenienze attive e fondi di riserva non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - c) contributi pubblici o privati, anche internazionali;
 - d) raccolta di fondi e di proventi derivanti da opportune iniziative e ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo nel rispetto della legislazione vigente e dello Statuto.



3. La Fondazione persegue i propri scopi istituzionali e svolge le proprie attività con:
- a) i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;
 - b) gli eventuali avanzi di gestione;
 - c) i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
 - d) le eventuali liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - e) ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento dei fini solidaristici e di utilità sociale, nel rispetto dell'art. 8 del CTS.

4. E' esplicitamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto con la Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altri Enti di solidarietà sociale che risultino costituiti e operanti nell'ambito della Fondazione.
5. La Fondazione s'impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38 §2 del CTS, la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi e risorse in genere, la destinazione delle risorse e le erogazioni di denaro beni e servizi anche d'investimento a sostegno delle attività statutarie, avverranno ispirandosi ai principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il

pubblico, in conformità al disposto legislativo, alle linee guida da adottarsi ai sensi dell'art. 7 §2, del CTS e a ogni altra norma di legge applicabile.

7. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, possono essere disciplinate con regolamento predisposto e approvato dall'Organo Amministrativo di cui al successivo art. 13.
8. La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti di un terzo del proprio patrimonio.
9. La Fondazione predispone il Bilancio preventivo di cui al successivo art. 6 per l'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

Modifiche Statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza della metà più uno dei suoi membri in carica e diventano efficaci se approvate dalla Segreteria di Stato.
2. La trasformazione, la fusione e la scissione dell'Ente sono deliberate all'unanimità dei membri del Consiglio Direttivo in carica ed egualmente diventano efficaci se approvate dalla Segreteria di Stato.

ARTICOLO 6

Esercizio finanziario e Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo, con l'assistenza degli uffici competenti, predispone il progetto di Bilancio Consuntivo e lo trasmette all'Organo di Controllo, unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta, per acquisirne il parere obbligatorio.
3. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, ovvero, in caso di motivate ragioni, comunque entro il 15 (quindici) giugno di ciascun anno, il progetto di Bilancio Consuntivo viene approvato dal Consiglio Direttivo.



4. Il Consiglio Direttivo, inoltre, predispone e approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il progetto di Bilancio Preventivo valevole per l'esercizio successivo, corredato della relazione programmatica delle attività.
5. Il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione e sono redatti nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle direttive e approvazioni della Segreteria per l'Economia.
6. Nel caso in cui la Fondazione abbia svolto attività diverse da quella d'interesse generale di cui all'art. 6 del CTS, l'organo di amministrazione documenta, a seconda dei casi, il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7. Ove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo e comunque al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, la Fondazione redige e approva in aggiunta il c.d. "Bilancio Sociale" ai sensi degli artt. 14 e 39 del CTS e pone in essere tutti gli adempimenti necessari entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio. In particolare, ai sensi ex art. 39 del CTS, il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
8. I documenti obbligatori relativi al bilancio sono redatti e tenuti in conformità a quanto previsto dal CTS per gli Enti Filantropici. Ciascun componente del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo può esaminare in ogni momento i libri contabili e amministrativi, chiedendo le informazioni che ritenga necessarie.

ARTICOLO 7

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) l'Organo di Revisione Legale dei Conti.

ARTICOLO 8

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'"Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" salvo il verificarsi di uno dei casi di cui all'art. 2382 c.c. o al successivo comma 8.3 - è membro di diritto del Consiglio Direttivo della Fondazione sino a cessazione del relativo incarico ed è, altresì, Presidente della Fondazione medesima, nonché del suo Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché i connessi poteri di firma;
 - b) può conferire deleghe a procuratori per specifiche finalità e attività;
 - c) coordina le attività della Fondazione e sovrintende al pieno raggiungimento dei suoi fini;
 - d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - e) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
 - f) compie gli atti di ordinaria amministrazione, come individuati ai sensi del successivo art. 9.1;
 - g) adotta e pone in essere i provvedimenti indifferibili e urgenti, di straordinaria amministrazione informando la Segreteria per l'Economia e acquisendo il relativo parere, che risultino necessari per il buon funzionamento della Fondazione durante l'intervallo tra due riunioni del Consiglio Direttivo, al quale è comunque tenuto a riferire, nella prima riunione utile, ai fini della ratifica dell'attività svolta.
3. Nell'eventualità in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'"Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" ritenga, per qualunque ragione e in qualunque momento, di non assumere la carica di Presidente della Fondazione o di non perdurarvi o comunque si verifichi un'ipotesi di cessazione o incompatibilità ai sensi dell'art. 2382 c.c., ogni determinazione al riguardo sarà rimessa alla Segreteria di Stato.

ARTICOLO 9

Consiglio Direttivo

1. Poteri e competenze:

- a) Il Consiglio Direttivo, quale Organo amministrativo:
 - I. guida, promuove e indirizza la Fondazione e, pertanto, esso approva le direttive e i programmi generali della Fondazione nonché, sentita la Segreteria di Stato, un regolamento interno e le sue modifiche;
 - II. amministra, gestisce e dispone dei beni della Fondazione in armonia con le normative della Santa Sede.
- b) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti utili e/o necessari al conseguimento dei fini e degli scopi istituzionali della Fondazione, delibera su tutte le questioni che interessano la medesima, pone in essere tutti i negozi giuridici e le attività reputate comunque utili al conseguimento dei detti scopi e fini, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati ad altri organi o alla Segreteria di Stato.
- c) Il Consiglio Direttivo, in particolare, è competente specificatamente a deliberare sulle seguenti materie che, ai fini del presente Statuto, si considerano di straordinaria amministrazione:
 - I. acquisti, accettazioni di eredità - anche con beneficio d'inventario - o loro rinuncia; conseguimento e rifiuto di legati, donazioni e lasciti nonché modifiche patrimoniali;
 - II. impiego e utilizzazione dei beni e destinazione dei redditi e di quant'altro a disposizione per le attività, a norma del precedente articolo 4.3, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione;
 - III. approvazione del Regolamento interno inerente l'attività istituzionale della Fondazione;
 - IV. deliberazione su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altre entità o privati, nazionali e internazionali;
 - V. deliberazione circa l'istituzione di contabilità separate per le imprese strumentali direttamente esercitate;
 - VI. nomina eventuale di un Segretario Generale della Fondazione, con determinazione di competenze, natura del rapporto di lavoro e retribuzione;
 - VII. assunzione del personale dipendente della Fondazione,

ivi compresi i Dirigenti, determinazione delle retribuzioni, delle promozioni, dei provvedimenti disciplinari, delle assegnazioni di incarichi, delle assegnazioni di incarichi, dei licenziamenti e dei collocamenti a riposo;

- VIII. attribuzione della rappresentanza a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della Fondazione, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio;
 - IX. conferimento di mandati e procure anche ad estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
 - X. introduzione e modifica di regolamenti interni alla Fondazione;
 - XI. proposta di modificazioni statutarie, di fusione, di trasformazione o di liquidazione della Fondazione;
 - XII. istituzione eventuale di Dipartimenti e Gruppi di studio, ove funzionali alle finalità della Fondazione.
- d) Tutti gli atti non espressamente inclusi nell'elencazione che precede sono considerati, ai fini del presente Statuto, di ordinaria amministrazione e sono di competenza del Presidente.
- e) Il Consiglio Direttivo può avocare a sé, mediante motivata deliberazione, il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
- f) Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di specifici atti rientranti fra le sopra elencate materie di straordinaria amministrazione, purché entro il limite di spesa rappresentato dai massimali fissati dal Consiglio per l'Economia dello Stato della Città del Vaticano.

ARTICOLO 10

*Composizione – Membri – Durata della carica – Cooptazione –
Gratuità delle cariche*

1. Il Consiglio Direttivo:

a) è composto:

- I. dal Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione dell'”Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù", che ne è membro di diritto, salva l'applicazione dell'articolo 8.3;

- II. da ulteriori 6 (sei) membri, nominati dalla Segreteria di Stato, di cui due sono designati dallo stesso Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione dell'"Ospedale Pediatrico Bambino Gesù"; nell'ipotesi di cui al precedente articolo 8.3), la Segreteria di Stato nominerà l'intero Consiglio di 7 (sette) membri; di essi 3 (tre), di cui uno con funzioni di Presidente della Fondazione sono designati dal Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione dell'"Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", in ogni caso senza vincolatività dell'indicazione;
- III. dura in carica 3 (tre) anni, salvo il suo rinnovo per uguali periodi e anche per più volte consecutive.
- b) Il triennio della durata in carica deve intendersi scaduto all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del triennio medesimo.
 - c) È ammessa la permanenza in carica, in regime di *prorogatio*, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del nuovo Consiglio; in tale caso il Consiglio provvede allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al compimento di quelle già avviate o a quelle che abbiano carattere di urgenza o indilazionabilità, esclusa l'assunzione di nuove iniziative.
 - d) Fatto salvo il disposto dell'articolo 8.2., qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede mediante cooptazione. La nomina dei Consiglieri cooptati sarà sottoposta alla successiva ratifica da parte della Segreteria di Stato, che ha comunque la facoltà di provvedere diversamente.
 - e) Le prestazioni relative all'attività di Consigliere e Presidente saranno gratuite, salvo rimborso delle sole spese effettive sostenute e documentate per lo svolgimento della carica.
 - f) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, rimanga assente per tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dalla carica con decisione motivata della Segreteria di Stato, che provvede alla sua sostituzione, ovvero invita il Consiglio alla cooptazione di un nuovo membro in sua sostituzione.
 - g) Non possono essere nominati Consiglieri o Presidente – e se

nominati decadono dal loro ufficio – coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

- h) I Consiglieri e il Presidente, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 26 §6 del CTS.

2. Riunioni

- a) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni due mesi dal Presidente mediante avviso da inoltrare, con qualunque mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, all'indirizzo personale di ciascun membro, almeno cinque giorni prima della riunione di Consiglio, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e delle materie all'ordine del giorno.
Esso deve essere altresì convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- b) Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri.
- c) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- d) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.
- e) Di tutte le riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere verbalizzante.
- f) Le sedute del Consiglio sono altresì valide se svolte attraverso strumenti di comunicazione a distanza, in video o audio-conferenza a condizione che:
- il Presidente e il Consigliere verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta;
 - il Presidente possa preventivamente accertare - ai fini del regolare svolgimento della riunione - l'identità e la legittimazione dei Consiglieri intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - ai Consiglieri sia consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- g) Il Presidente invita l'Organo di Controllo a partecipare a

ciascuna delle riunioni del Consiglio Direttivo, potendo all'occorrenza invitare consulenti o altri esperti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione.

3. Vengono nominati primi componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione i componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione "BAMBINO GESÙ - ONLUS", codice fiscale 97531780589.

ARTICOLO 11

Organo di Controllo

1. l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati direttamente dalla Segreteria di Stato, ad eccezione del Presidente, nominato dal Prefetto della Segreteria per l'Economia che ne accerta i requisiti di onorabilità e professionalità e verifica l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse.
2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile italiano in materia di cause d'ineleggibilità e di decadenza dall'incarico. Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile italiano.
3. L'Organo di Controllo, anche ai fini di assicurare una migliore e corretta organizzazione:
 - cura il controllo della gestione della Fondazione ed è costituito garante dell'osservanza delle norme statutarie, nonché del corretto perseguimento dei suoi scopi;
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 §1 del CTS, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti, purché tutti i suoi componenti siano abilitati in quanto iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche del CTS;

- l'organo vigila altresì sulla regolare tenuta della contabilità e rende il parere obbligatorio previsto dall'art. 6.2 del presente statuto;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.
4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo;
 5. A tale scopo, l'Organo di Controllo partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e può esaminare in ogni momento i libri contabili e amministrativi, chiedendo le informazioni che ritenga necessarie.
 6. Sia i membri dell'Organo che il suo Presidente durano in carica per un triennio, con scadenza all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del triennio medesimo.
 7. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. L'Organo è presieduto dal Presidente ovvero dal membro più anziano di età. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la riunione.
 8. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Revisore verbalizzante che deve essere tempestivamente inviato alla Segreteria per l'Economia.
 9. Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti, il Collegio medesimo chiama, quali successori, i membri supplenti, dando priorità al più anziano di età; in caso di loro indisponibilità, provvede mediante cooptazione di professionisti esterni previa richiesta di designazione rivolta alla Segreteria di Stato.
 10. Vengono nominati primi componenti dell'Organo di Controllo i componenti del Collegio dei revisori dei Conti della Fondazione "BAMBINO GESÙ – ONLUS", codice fiscale 97531780589.

ARTICOLO 12

Organo di Revisione Legale dei Conti

1. l'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

2. L'incarico può essere affidato a un Revisore Legale dei Conti o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro dei Revisori dei Conti, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 13 *Scioglimento e Liquidazione*

1. Lo scioglimento della Fondazione è proposto dal Consiglio Direttivo, la delibera del quale, presa con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti in carica, previo conforme parere dell'Organo di Controllo, è sottoposta alla decisione della Segreteria di Stato, resa ai sensi del can. 120, §1 del CDC.
2. La Fondazione si scioglie altresì negli altri casi previsti dalle leggi vigenti nella Santa Sede, ovvero - se applicabili e sempre che non confliggano con l'ordinamento vaticano, dalle disposizioni legislative italiane in materia di Fondazioni, fermo il rispetto del can. 120 § I del CDC.
3. In caso di scioglimento della Fondazione, la Segreteria di Stato deve nominare uno o più liquidatori che, in tale ultimo caso, compongono un Collegio, stabilendone i poteri.
4. La Segreteria di Stato, all'atto della nomina di uno o più liquidatori, dovrà stabilire le modalità della liquidazione.
5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, previo parere positivo degli Uffici di Controllo previsti dalla Legge, ad altri enti filantropici, senza scopo di lucro, che osservino i principi della dottrina cattolica, secondo le disposizioni dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 14 *Denominazione di Ente Filantropico*

La Fondazione si impegna, fin quando le sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, a usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ENTE FILANTROPICO" o l'acronimo EF.



1



ARTICOLO 15
Regolamento

1. Oltre che dalle norme contenute nel presente Statuto, la Fondazione è disciplinata nel suo funzionamento da un regolamento interno, diretto a individuare i criteri operativi che informano la gestione della Fondazione.
2. Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei membri e dovrà essere sottoposto al nulla osta della Segreteria di Stato.

ARTICOLO 16
Foro competente

Per eventuali controversie che potessero insorgere nell'attività istituzionale della Fondazione, il Foro competente è quello Vaticano.

ARTICOLO 17
Rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice di Diritto Canonico, a quelle del diritto vigente nello Stato della Città del Vaticano e, ove compatibili e se richiamate, a quelle vigenti nel territorio della Repubblica italiana e, in particolare, al Codice Civile e al Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente nei limiti delle quali la Fondazione opera.



Card. Pietro Parolin
Segretario di Stato

Dal Vaticano, 4 maggio 2023



SEGRETARIA DI STATO AFFARI GENERALI	
Si certifica vera e autentica la firma di	
<i>CARD. PIETRO PAROLIN</i>	
Dal Vaticano, 29 MAG. 2023	
	
SIG. ALESSANDRO VERDECCHI Ufficiale della Segreteria di Stato	



AMBASCIATA D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE

Visto per la legalizzazione della firma di

ALESSANDRO VERDECCAI

Ufficiale della Segreteria di Stato di Sua Santità.

Roma, 30.05.2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO

IL VICE COMMISSARIO AMM. CONS.

(D.ssa Eleonora Ricciardo)



AMBASCIATA D'ITALIA

CITTA' DEL VATICANO

30/05/2023

Num. registro: 1877

SOCIETA' SEGRETERIA DI STATO

Art. T.C.: 69

Gratuito Art 66 D.lgs 71/11 Lettera e

